



Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Divisione 13 – Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori

ATTIVITA': ASSEGNI di RICERCA

Data e n° di protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

e-mail

A tutti i Direttori di Dipartimento

e p.c. Ai Presidenti delle Scuole

Ai Responsabili delle Divisioni Dipartimentali

Ai Segretari di Dipartimento

Alla Delegata alla Didattica -

Prof.ssa Angela Di Baldassarre

Al Delegato alla Ricerca -

Prof. Piero Di Carlo

LORO SEDI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI - PESCARA		
Dipartimento di FARMACIA - Registratura		
Anno 2025	III	13
N. 1736		11/06/2025
UOR FARMACIA	CC	RPA SCIMONE

OGGETTO: COMUNICAZIONE Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (modifica art. 11 – Divieto di Cumulo e Incompatibilità ed introduzione art. 11 bis Attività Didattica).

Gent.mi,

si comunica che è stato pubblicato il D.R. n. 455/2025 prot. n. 24463 del 28/03/2025 di modifica dell'art. 11 (Divieto di Cumulo e Incompatibilità) ed introduzione dell'art. 11 bis (Attività Didattica) in relazione al conferimento di Assegni per collaborazione ad attività di ricerca.

Si riportano qui di seguito gli articoli in oggetto:

"Art.11 - Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettative

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.



2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

3. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.

4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere eccezionalmente una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento o della struttura di riferimento, assunto il parere motivato del Responsabile scientifico (tutor) che ne attesti la compatibilità con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitto di interessi, tenendo anche conto delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di assegni attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi. L'autorizzazione deve essere trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

5. Relativamente alle condizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva, al momento della formalizzazione del contratto di cui all'art.10 del presente Regolamento, effettuerà specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Dipartimento o alla struttura di riferimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa".

Art. 11 bis – Attività didattica

1. L'assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo ad eccezione di:

- a) prestazioni occasionali per attività seminariali nell'ambito delle tematiche di ricerca dell'assegnista;
- b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica, nei corsi di studio dell'Ateneo;
- c) co-docenza, nell'ambito di modulo curricolare senza responsabilità dello stesso;
- d) incarichi di insegnamento di cui all'art.23 della L. n.240 del 2010.

In ogni caso, l'assegnista non può svolgere le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) per più di sessanta ore complessive per anno accademico.

2. L'attività di didattica integrativa e/o l'attività di supporto alla didattica è certificata dal Direttore del Dipartimento o della struttura di riferimento e non può, in ogni caso, essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare dell'insegnamento.

3. L'attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica può essere altresì svolta presso soggetti terzi, esterni all'Ateneo, pubblici e privati.

4. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente comma 1, lett. d) possono essere attribuiti attraverso una delle seguenti modalità:

a) direttamente ai sensi dell'art.23, comma 1, della L. n.240 del 2010, previa valutazione del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale dell'assegnista e, se a titolo oneroso, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Se a titolo gratuito, gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo;

b) sulla base di specifiche convenzioni tra l'Ateneo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca elencate dall'art.8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593. In tale caso, la valutazione della congruità del curriculum scientifico e



Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

professionale dell'assegnista avviene secondo modalità concordate tra l'Ateneo e l'ente e/o istituzione di ricerca interessati. Gli incarichi stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti di cui alla pre-sente lettera, se a titolo gratuito, non contribuiscono al raggiungimento del limite di cui alla precedente lett. a);

c) sulla base di specifiche convenzioni tra l'Ateneo e soggetti, anche privati, diversi da quelle elencate dall'art.8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.59, purché l'affidamento non comporti oneri in capo all'Ateneo;

d) direttamente ai sensi dell'art.23, comma 3, della L. n.240 del 2010, previo parere del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale dell'assegnista dal quale occorre emerga il profilo di uno studioso/studiosa di chiara fama. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento, su proposta del Rettore, è deliberata, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, dal Consiglio di amministrazione, che ne determina altresì il trattamento economico, previo parere del Senato Accademico.

5. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.

6. L'eventuale trattamento economico, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, è in ogni caso deliberato conformemente ai criteri previsti dal D.M. n.313 del 21 luglio 2011.

7. In ogni caso, il curriculum scientifico e professionale dell'assegnista che risulti essere affidatario di un incarico di insegnamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo".

Stante il richiamo al Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ex art.22 L. n.240/2010 (DR 486/2025, prot. n. 26603 del 04/04/04, oggi modificato giusto n. 455/2025 prot. n. 24463 del 28/03/2025) contenuto nei contratti sottoscritti, le modifiche si intendono applicate ai contratti attivati e/o rinnovati in data successiva alla pubblicazione del D.R. n. 455/2025 prot. n. 24462 del 28/03/2025.

Per i contratti in corso di esecuzione (sia a titolo di attivazione che di rinnovo) sottoscritti in data antecedente, potrà proporsi addendum previa formale richiesta da parte del Tutor.

Le SS.LL. avranno cura di dare comunicazione della presente nota direttamente agli assegnisti afferenti al Dipartimento.

Distinti saluti.

IL RETTORE

(Prof. Liborio STUPPIA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ADRU/VA/DIV13/SRPDR/DDF/vdo

Area Dirigenziale delle Risorse Umane
Divisione 13 – Personale Docente
Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori
Via dei Vestini,31 - 66100 CHIETI (ITALY)
e-mail: reclutamentodocenti@unich.it



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

CHIETI-PESCARA

PEC: ateneo@pec.unich.it Sito web: www.unich.it